



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6

del 15.1.2007

O G G E T T O

Atto di transazione tra il Comune di Molfetta, l'Impresa "Ing. Orfeo Mazzitelli" e l'A.S.M..

L'anno duemilasette, il giorno quindici del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. In esecuzione di atti deliberativi concessori, in data 13 luglio 1990 veniva sottoscritta, tra il Comune di Molfetta e l'ing. Orfeo Mazzitelli S.p.A. quale capogruppo dell'A.T.I. composta dalla medesima Società e la "Newell Dunford Div. Tollemache", convenzione n. 4290 avente per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione poliennale dell'impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi residui da impianti di depurazione reflui ed assimilabili provenienti dal Comune di Molfetta";

2. Con legge regionale n. 17 del 1993 veniva approvato il Piano regionale di Smaltimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilabili della Regione Puglia;

3. L'ubicazione dell'impianto è stata definitivamente fissata sul suolo di proprietà comunale sito in c.da "Torre di Pettine" con delibera del C.C. n. 587 del 27/11/1990;

4. Successivamente, e specificamente nel 1993, sorsero tra Comune di Molfetta e concessionaria vari motivi di contenzioso in merito all'applicazione della convenzione 4290 / 90 ed in particolare all'obbligo di provvedere (in occasione della situazione di emergenza determinatasi per il sequestro giudiziario della discarica comunale sita in c.da Coda della Volpe) allo smaltimento dei rifiuti di Molfetta alle condizioni economiche di cui alla convenzione 4290 / 90;

Sorgevano quindi ulteriori motivi di contenzioso tra le Parti, le quali si costituivano ritualmente in giudizio dinanzi al giudice amministrativo;

5. Successivamente le stesse Parti definivano i termini di un equo componimento delle contrapposte posizioni e, in data 12 febbraio 2003, sottoscrivevano l' "Atto di transazione e integrazione della convenzione n. 4290 del 13.7.1990" approvato con delibera di C.C. n. 167 in data 12.2002 e rogato dal Segretario Generale del Comune di Molfetta dott. Carlo Lentini nel quale si stabiliva, in sintesi quanto segue:

- Le Parti rinunciavano a tutto il contenzioso pendente;

- Le Parti si davano atto che l'impianto di compostaggio, realizzato in agro di Molfetta, contrada Torre di Pettine, è di proprietà del Comune di Molfetta e stabilivano che lo stesso è affidato in gestione alla concessionaria fino alla data del 31.12.2012. Il valore dell'impianto di compostaggio ammonta in €8.441.488,02 di cui €7.746.000,00 provenienti da finanziamento ex lege 160/1988 chiesto ed ottenuto direttamente dall'impresa quale concessionaria del Comune di Molfetta;

- Il Comune di Molfetta e l'ASM, in solido tra loro, versavano al concessionario la somma di 480.000,00 euro, a completo ristoro e tacitazione di qualsiasi pretesa;

- Il concessionario si impegnava ad effettuare il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dal Comune di Molfetta applicando le tariffe di 30,00 euro / t per i rifiuti urbani indifferenziati e di 20,00 euro / t per la frazione organica dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata;

- Il concessionario si impegnava altresì a versare al Comune di Molfetta una royalty pari ad 1,00 euro per ogni tonnellata di rifiuti conferito all'impianto da parte di soggetti diversi dal Comune di Molfetta;

- le parti della convenzione n. 4290/90 non modificate, restavano valide ed applicabili;

6. Dopo la sottoscrizione dell' "Atto di Transazione" di cui alla premessa n. 5 il concessionario ha gestito l'impianto fino alla data del 29 ottobre 2003, quando la magistratura, ipotizzando irregolarità, ne ha disposto il sequestro. È quindi sorto un contenzioso assai articolato (coesistono giudizi penali, civili ed un lodo arbitrale) che tuttora pende, mentre l'impianto resta sotto sequestro giudiziario;

7. La custodia dell'immobile sottoposto a sequestro è stata affidata:

- fino al 30/09/2004 all'ing. Alberto De Flammineis;

- dall'1/10/2004 al Sindaco del Comune di Molfetta.

Durante il periodo di tempo trascorso, su corrispondente disposto della magistratura, l'ASM ha provveduto ai più urgenti interventi di "bonifica" dell'impianto ed in particolare al caricamento e trasporto a discarica dei rifiuti ancora presenti nello stesso, il tutto secondo le procedure e le modalità indicate dal Commissario delegato e stabilite dall'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel Bacino BA 1, la quale ha espressamente riconosciuto, all'interno di atti formali, l'importanza che l'impianto di compostaggio di Molfetta torni in esercizio (cfr. la deliberazione n. 2/2005);

Atteso che, con atto notificato all'Ente in data 19.09.2005, l'Impresa Mazzitelli ha attivato accesso a giudizio arbitrale per presunte inadempienze contrattuali del Comune di Molfetta, giudizio arbitrale presso cui il Comune si è costituito con determinazioni dirigenziali dell'U.A. Affari Legali n. 122 in data 26 09.2005 e n. 128 del 28.09.2005;

Considerato che:

-A. La concessionaria ha interesse ad operare, in un quadro di stabilità, che consenta una sana gestione imprenditoriale, mentre il Comune ha interesse ad ottimizzare la gestione dei propri rifiuti, sia sotto il profilo ambientale che sotto quello economico – finanziario;

-B) A seguito di autonome riflessioni ed approfondimenti, quindi, le Parti sono giunte alla conclusione che sussiste la possibilità / necessità di addivenire ad un equo componimento transattivo dei giudizi pendenti, fondato sui seguenti elementi:

- Le Parti rinunciano, per quanto di competenza, ai giudizi in corso ed alle rispettive richieste risarcitorie, anche se avanzate con atti di costituzione di parte civile nei procedimenti penali n. 3638/01 RG. N.r.P.M. Trani e n. 545/03 RG. N. r. P. M. Trani, salva la pendenza del giudizio arbitrale limitatamente e per quanto in appresso specificato;

- Le Parti confermano la validità della convenzione n. 4290 del 13.07.1990 e dell'atto di transazione del 12.02.2003, fatto salvo quanto integrato e modificato con il nuovo atto transattivo;

- Il Comune di Molfetta ha urgenza di riacquistare la piena funzionalità dell'impianto ed allo stato risulta che il Giudice penale ha subordinato l'assenso ai lavori di ripristino ed adeguamento dell'impianto di compostaggio al duplice presupposto dell'approvazione del progetto (già elaborato dall'ASM di Molfetta) da parte del Commissario delegato ed al rispetto degli obblighi negoziali con il concessionario.

Per l'effetto il Comune ha interesse che il concessionario, ove necessario, faccia propri, con la massima sollecitudine, i rilievi dell'organo tecnico commissariale e comunque predisponga un piano di lavori da avviare con la massima urgenza per garantire la pronta funzionalità dell'impianto al cui esito il Tribunale di Trani –

Giudice Monocratico della sezione di Molfetta, ha riservato l'avvio dell'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti auspicandone la definitiva riattivazione.

- Il concessionario predisporrà, confrontandosi con il Comune, un nuovo piano industriale anche per l'ottimale funzionalità dell'impianto in ragione delle problematiche correlate alla gestione dei rifiuti indifferenziati, ridefinendo contestualmente la durata della concessione per l'utilizzo del medesimo.

- Le autorizzazioni amministrative e della Magistratura alla esecuzione degli interventi di cui al piano industriale predetto, risultano, quindi, condizionanti il nuovo accordo transattivo limitatamente alle introdotte modifiche alla convenzione ed alla persistenza della stessa;

Tutto quanto sopra premesso,

Esaminato l'atto di transazione sottoscritto in data 19.12.2006, ma con la clausola di salvaguardia (art. 12) che esso atto è subordinato alla condizione sospensiva della ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale e, come tale, è stato trasfuso nel verbale della seduta del Collegio Arbitrale tenutasi il giorno 20 dicembre u.s., con l'impegno delle parti a richiedere il differimento dell'udienza del Collegio Arbitrale allo scopo di far prendere atto al medesimo Collegio dell'intervenuto definitivo accordo e perché lo stesso proceda alla discussione in caso si verificasse la condizione risolutiva (art. 7);

Ritenuto conveniente per l'Ente l'atto di transazione sottoscritto dal Sindaco in data 19.12.2006, salva ratifica da parte del Consiglio Comunale, organo competente in materia;

Ravvisata, tuttavia, l'opportunità di emendare il testo transattivo per i punti che si vanno ad indicare:

Emendamento n. 1

Nella parte iniziale, dedicata all'identificazione delle Parti, dopo le parole "***il Comune di Molfetta***", inserire le parole "in qualità di proprietario dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi urbani sito in contrada Torre di Pettine";

Emendamento n. 2

Al punto n. 9 delle Premesse, dopo le parole "fondato sui seguenti elementi:" cancella le parole da "Le Parti rinunciano,..." a "...per quanto in premesso specificato." Ed aggiungi le parole "Il Comune di Molfetta e la A.S.M. rinunceranno alle proprie richieste risarcitorie avanzate con atti di costituzione di parte civile nei procedimenti penali n. 3638/01 RG N.r.P.M. Trani e n. 545/03 RG. N.r.P.M. Trani con il mancato avveramento della condizione risolutiva, salva comunque la pendenza del giudizio arbitrale limitatamente a quanto in seguito precisato;"

Emendamento n. 3

L'articolo n. 3, "Rinuncia ai contenziosi pendenti", viene cassato e così riformato: "Le Parti rinunciano sin d'ora alle pretese formulate rispettivamente nell'atto di accesso in arbitrato e memoria di costituzione in giudizio, ivi comprese quelle

intraprese dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta fatto salvo quanto in appresso specificato.”

Emendamento n. 4

All’art. n. 7, dopo le parole “In caso di intervenuto avveramento della condizione risolutiva, resteranno ferme le condizioni transattive previste nel presente atto, ad eccezione di quanto stabilito, nel presente articolo, in ordine all’applicazione dell’art. 8) della convenzione n. 4290/90” viene aggiunto un punto e virgola seguito dalle parole: “è fatta salva altresì, sempre nel caso di avveramento della condizione risolutiva, la facoltà del Comune e dell’ASM di proporre ogni richiesta e domanda esplicativa quale parte civile nei procedimenti penali n. 3638/01 RG. Nr.P.M. Trani e n. 545/03 RG. N.r.P.M. Trani.”. Fermo il resto.

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell’Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto il presente provvedimento non presenta rilevanza contabile;

Visto l’art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo.
- 2) Di ritenere conveniente, per le ragioni esposte in narrativa, l’atto di transazione tra il Comune di Molfetta, l’Impresa “Ing. Orfeo Mazzitelli” e l’A.S.M. sottoscritto dal Sindaco in data 19.12.2006, salve le sovrane determinazioni del Consiglio Comunale, con l’inserimento dei seguenti emendamenti:

Emendamento n. 1

Nella parte iniziale, dedicata all’identificazione delle Parti, dopo le parole **“il Comune di Molfetta”**, inserire le parole “in qualità di proprietario dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti solidi urbani sito in contrada Torre di Pettine”;

Emendamento n. 2

Al punto n. 9 delle Premesse, dopo le parole “fondato sui seguenti elementi:” cancella le parole da “Le Parti rinunciano,...” a “...per quanto in premesso specificato.” Ed aggiungi le parole “Il Comune di Molfetta e la A.S.M. rinunceranno alle proprie richieste risarcitorie avanzate con atti di costituzione di parte civile nei procedimenti penali n. 3638/01 RG N.r.P.M. Trani e n. 545/03 RG. N.r.P.M. Trani con il mancato avveramento della condizione risolutiva, salva comunque la pendenza del giudizio arbitrale limitatamente a quanto in seguito precisato:”

Emendamento n. 3

L'articolo n. 3, "Rinuncia ai contenziosi pendenti", viene cassato e così riformato: "Le Parti rinunciano sin d'ora alle pretese formulate rispettivamente nell'atto di accesso in arbitrato e memoria di costituzione in giudizio, ivi comprese quelle intraprese dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta fatto salvo quanto in appresso specificato."

Emendamento n. 4

All'art. n. 7, dopo le parole "In caso di intervenuto avveramento della condizione risolutiva, resteranno ferme le condizioni transattive previste nel presente atto, ad eccezione di quanto stabilito, nel presente articolo, in ordine all'applicazione dell'art. 8) della convenzione n. 4290/90" viene aggiunto un punto e virgola seguito dalle parole: "è fatta salva altresì, sempre nel caso di avveramento della condizione risolutiva, la facoltà del Comune e dell'ASM di proporre ogni richiesta e domanda esplicativa quale parte civile nei procedimenti penali n. 3638/01 RG. Nr.P.M. Trani e n. 545/03 RG. N.r.P.M. Trani." Fermo il resto.

- 3) Di mandare la proposta transattiva come emendata al Consiglio Comunale, organo competente ex art. 42, comma 2, lett. e), del T.U. EE.LL. n. 267/2000 nel testo che qui si allega per farne parte integrante.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.